

Regolamento formazione iniziale (D.M.249 del 10/09/2010)



Art. 3

Percorsi formativi

c.2. I percorsi formativi sono così articolati:

- a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico ... comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
- b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo (al corso biennale si accede provvisti di laurea triennale di cui all'art.8 comma 2 del D.M. del MIUR n° 270 del 22.10.2004).

c.3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.....e si articolano nel corso del diploma accademico di II livello e in un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

c.4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ...

- a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" ...
- b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 18/12/06.
- c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

N.B. (ATTENZIONE: non si tratta del titolo di sostegno, per il quale il successivo Art. 13 detta disposizioni).

Art. 5 Programmazione degli accessi

Il MIUR definisce la programmazione degli accessi annualmente.

Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente nelle scuole delle singole regioni....

Art. 6 Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- 1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'art.3, c.2, lettera a) e' a numero programmato con prova di accesso. Il corso e' attivato presso le facolta' di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR
- 2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale e' richiesto ...

il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

- 4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.
- 5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. ...

N.B. ATTENZIONE: L'accesso al corso di laurea è a numero programmato con prova d'ingresso. Le attività di tirocinio sono comprese nel corso di laurea, per cui non è previsto il T.F.A. La laurea ha valore abilitante (conferma che non è richiesto il T.F.A.) non più, come adesso, per la scuola dell'infanzia o per la primaria ma per entrambe. Il titolo di specializzazione in inglese è acquisito nel percorso formativo della laurea. Il titolo di sostegno potrà essere acquisito successivamente.

Art. 7 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di I° grado

c.1. I percorsi formativi comprendono:

- a) il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
- b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante

c.2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, e 7 allegate al decreto prevedono ... i requisiti richiesti per la prova di accesso al corso (si tratta di tabelle di corrispondenza tra le lauree magistrali e le materie di insegnamento della scuola secondaria di I° grado)

Art. 8 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di II° grado

I percorsi formativi ... comprendono:

- a) il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
- b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, comprensivo dell'esame con valore abilitante.

(mancano le tabelle di corrispondenza tra le lauree magistrali e le classi di concorso, non essendo ancora vigenti le nuove confluenze delle precedenti classi di concorso per gli istituti di istruzione secondaria di II° grado).

Art. 9 Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di I° e II° grado

1. I percorsi formativi ... comprendono:

- a) il conseguimento del diploma accademico di II livello a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
- b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante .

2. Le tabelle 8, 9, e 10 allegate al decreto prevedono i requisiti per la prova di accesso e i corsi biennali per accedere al tirocinio annuale (si tratta di tabelle di corrispondenza tra titoli di studio e crediti formativi e le materie di insegnamento della scuola media di I° grado)

60 crediti formativi ...

tirocinio comprende 4 gruppi di attività:

- Insegnamenti di scienze dell'educazione;
- Tirocinio indiretto e diretto di 475 ore pari 19 crediti formativi, svolte presso istituzioni scolastiche sotto la guida di un Tutor il percorso del tirocinio contempla una fase osservativa e una di insegnamento attivo;..almeno 75 ore sono dedicate a maturare le competenze per l'integrazione degli alunni con disabilità;
- Insegnamenti di didattiche disciplinari;
- Laboratori pedagogico-didattici finalizzati alla rielaborazione delle esperienze pratiche e di tirocinio.

c.6. L'attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione ...

c.7. La frequenza alle attività di tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla presenza ad almeno il 70% delle attività di tirocinio ...

c.8. Al termine del tirocinio si svolge l'esame di abilitazione che consiste:

- nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- nella discussione della relazione finale di tirocinio.

11 Docenti tutor

Le attività di tirocinio le università si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche ... qualità di :

Tutor coordinatori

Tutor dei tirocinanti

Tutor coordinatori devono:

- Orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti, affidando gli studenti alle diverse classi
- Provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso la attività di tirocinio indiretto..
- Supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- Seguire le ragioni finali

Tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività pratiche in classe

I corsi di laurea magistrale si avvalgono di tutor organizzatori con il compito di:

organizzare e gestire i rapporti tra le università e le istituzioni scolastiche;

gestire le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole, con l'USR, con

gli studenti e le attività di tirocinio in generale;

ordinare la distribuzione degli studenti nelle scuole;

segnalare ai tutor coordinatori, il contingente di studenti da seguire.

Art. 13 Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'

c.1 In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, **la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità' si consegue esclusivamente presso le università'**. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che **devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado ...** Ai corsi, autorizzati dal MIUR, possono accedere gli insegnanti abilitati.

c.3 **I corsi sono a numero programmato dal MIUR** tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e **presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università'**.

c.4 A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità'.

c.5 La specializzazione di cui al c. 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

N.B. ATTENZIONE: La specializzazione per il sostegno si articola distintamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria, quindi il laureato (abilitato per entrambi gli ordini di scuola) sceglie per quale specializzarsi.

Il numero è programmato a livello ministeriale.

Art. 14 Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

Le università ..possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai corsi accedono insegnanti in possesso di abilitazione e con competenze certificate nella lingua straniera di livello almeno C1.

Questi corsi sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti.

Ala conclusione del corso al candidato che supera con esito positivo l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le competenze acquisite

Art. 15 Norme transitorie e finali

Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di prime e secondo grado, mediante il compimento del solo TFA:

Coloro che sono in possesso di un titolo di studio previsto per l'accesso alle SSIS dalla tabella allegata al DM 22 del 9.02.2005;

Sono in possesso di una laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al DM 26.07.2007 è riconosciuta corrispondente ad una delle lauree specialistiche previste dal DM 22 del 9.02.2005;

Sono iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale o di diploma accademico di II livello previsti dal DM 22/2005 o DM 26.07.2007;

Sono in possesso di diploma ISEF già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica classi A 029 e A 030. In caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle nuove classi di concorso attualmente in via di definizione, possono essere previsti ulteriori crediti formativi aggiuntivi, per un massimo di 24 crediti, da acquisire, ove non già posseduti, durante il TFA.

..
Gli accessi al TFA sono a numero programmato...

Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica curano lo svolgimento della prova di accesso al TFA...Il test preliminare di identico contenuto su tutto il territorio nazionale è predisposto dal MIUR.

..
Il test preliminare è costituito da 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni. Ogni risposta giusta vale p.0,50 quelle errate o non date valgono p.0.

Per essere ammessi alla prova scritta bisogna totalizzare almeno 21/30 nel test.

La prova scritta a cura delle Università o Istituti AFAM è costituita da domande a risposta aperta sulle discipline oggetto dell'insegnamento; per le lingue classi da prove di traduzione; per la lingua italiana prove di analisi del testo.

Per essere ammessi alla prova orale bisogna totalizzare almeno 21/30 nella prova scritta.

Nella prova orale, organizzata sulla specificità delle varie classi di concorso, bisogna totalizzare almeno 15/20...

..
a)Il servizio prestato su specifica classe di concorso o su altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti per la classe per cui si concorre, viene valutato:

360 giorni p. 4

da 361 a 540 giorni p. 6

da 541 a 720 giorni p. 8

da 721 giorni p. 2 ogni 180 giorni aggiuntivi

- b) Il servizio prestato per almeno 360 giorni copre 10 crediti formativi dei 19 previsti per il TFA di 475 ore e 9 crediti relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari e dei laboratori pedagogico didattici (si ricorda che il TFA vale complessivamente 60 crediti)
- b) Il dottorato di ricerca in ambito specifico alla classe di concorso vale p. 6.
- c) La ricerca scientifica in ambito specifico, svolta per almeno 2 anni in base a rapporti a tempo determinato, vale p. 4.
- d) La valutazione del percorso di studi e della media degli esami delle lauree già conseguite fino ad un massimo di p. 4
- e) la votazione della tesi di laurea fino ad un massimo di p. 4
- f) pubblicazioni o altri titoli di studio inerenti i contenuti disciplinari della classe di abilitazione, con valore non inferiore a 60 crediti universitari, fino ad un massimo di p.4.

14. La graduatoria degli ammessi si forma sommando i punteggi del test, della prova scritta, della prova orale e dei titoli...

16. Le facoltà' di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997.

(Trattasi dei diplomi conseguiti entro l'a.s. 2001/02).

L'ammissione al percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui al comma 5 (test preliminare - predisposto dal Ministero vale max 30 punti -, prova scritta - predisposta dalle Università vale max 30 punti - e prova orale per max 20 punti -.

Ulteriori punteggi vengono attribuiti per titoli di studio o di servizio con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento

delle competenze di cui all'articolo 2. **Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale**, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione

e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso in centesimi

18.. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà' in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.

19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.

ATTENZIONE:

Coloro che sono in possesso del vecchio diploma, sia triennale che quadriennale o quinquennale possono accedere alla sessione di abilitazione, che potrebbe anche non essere ripetuta

L'accesso al corso avviene tramite prove selettive: Test predisposto dal Ministero e prova scritta e prova orale, predisposte dalle Università.

E' evidente che i possessori del solo diploma triennale potranno accedere al solo corso relativo alla scuola dell'infanzia

Coloro che attualmente sono iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria concludono il loro percorso secondo le regole vigenti prima dell'emanazione del presente Regolamento: con abilitazione valida per la scuola dell'infanzia e la primaria

Art. 16 Norma finanziaria

1. **I corsi di cui al presente decreto** sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

N.B. ATTENZIONE: l'Art. 16 prevede che tutti i corsi, quindi anche il T.F.A. per i diplomati, siano senza oneri per lo Stato.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale..